



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 dicembre 2013 (09.01.2014)
(Or. en)**

17613/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0249 (COD)**

**CODEC 2913
STATIS 132
ECOFIN 1140
PE 598**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-17
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 9 - 12 dicembre 2013)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

Tali contatti ci sono sfociati in un accordo tra le istituzioni in base alla proposta della Commissione, senza modifiche (ad eccezione delle correzioni dei giuristi/linguisti eventualmente ritenute necessarie).

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo l'11 dicembre 2013, la plenaria ha adottato la proposta della Commissione senza modifiche sostanziali, apportando solo le modifiche dei giuristi/linguisti. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato.

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione del Parlamento.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

Modifica del regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017 *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (COM(2013)0525 – C7-0224/2013 – 2013/0249(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0525),
 - visti gli articoli 294, paragrafo 2, e 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0224/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0401/2013),
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ definisce il quadro e fissa gli obiettivi e i risultati per la produzione, lo sviluppo e la diffusione di statistiche europee nel periodo 2013-2017.
- (2) Il regolamento (UE) n. 99/2013 definisce solo la dotazione finanziaria per il 2013, che è inclusa nel periodo di programmazione 2007-2013, e invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa che introduca la dotazione finanziaria per il periodo 2014-2017 entro tre mesi dall'adozione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
- (3) Il regolamento (UE) n. .../...² è stato adottato il ...*.
- (4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 99/2013.
- (5) Al fine di garantire che le misure previste dal presente regolamento siano effettive, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

¹ Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013 pag. 12).

² Regolamento (UE, Euratom) n. .../2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo di programmazione 2014-2020 (GU L ...)

* GU: inserire il numero e la data di adozione del regolamento nel testo e nella nota a piè di pagina e il riferimento di pubblicazione del regolamento contenuto nel documento ST 11791/13.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento (UE) n. 99/2013 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Finanziamento

1. La dotazione finanziaria dell'Unione per l'attuazione del programma per il 2013 è pari a 57,3 milioni di EUR, coperti dal periodo di programmazione 2007-2013. La dotazione finanziaria dell'Unione per l'attuazione del programma per il periodo 2014-2017 è pari a 234,8 milioni di EUR, coperti dal periodo di programmazione 2014-2020.
2. La Commissione attua il sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento finanziario.
3. La Commissione adotta la decisione in merito agli stanziamenti annuali nel rispetto delle prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente